

STUDIO LEGALE
Avv. MARIA GIUSEPPINA LODDO
Patrocinate nanti la Corte di Cassazione

Via Solmi n°30 – 09129 Cagliari
Tel. – Fax 070/300178
Cell. 328/0866097
avv.m.giuseppinaloddo@pec.giuffre.it
giuseppinaloddo@gmail.com

Cagliari, 8 marzo 2024

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro
Piazza della Repubblica n. 59
00185 ROMA

dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it

**PUZIO FRANCESCA – ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO: Integrazione
contraddittorio nella causa nanti Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro R.A.C.L.
n. 706/2022 - Notifica telematica**

Nell'interesse della Dott.ssa Francesca Puzio nata a Napoli il 21 febbraio 1976 (C.F.: PZUFNC76B61F839S), l'Avv. Maria Giuseppina Loddo, suo procuratore in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio civile di cui all'oggetto, premesso che:

* con “*Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.*” datato 16 marzo 2022 la Dott.ssa Puzio ha introdotto nanti il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la controversia R.A.C.L. n. 706/2022 convenendo in giudizio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (d'ora in poi I.N.L.) per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“A) *In via principale ed in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”:*

- accertare e dichiarare, il diritto della Dott.ssa Francesca Puzio all'attribuzione del punteggio di 3 punti in relazione alla valutazione della performance per l'anno 2016 e dei punti per la frequenza del corso di perfezionamento in “Diritto internazionale dei conflitti armati” presso l'Università di Trieste (v. doc.7), disapplicando, se del caso, il Bando di concorso per l'attribuzione dal 01.01.2021 della fascia retributiva superiore per l'I.N.L. riguardo il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al D.D. n. 762 del 28.10.2020 e la graduatoria generale di merito di cui al D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021, e tutti gli atti connessi e

conseguenti, nella parte in cui non riconoscono tali punti, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva;

- accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Puzio Francesca, a conseguire dal 01.01.2021 la fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro per i motivi di cui alla superiore espositiva;

- e per l'effetto, condannare l'I.N.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rettificare la graduatoria approvata con D.D. n.763 in data 15 novembre 2021 (v. doc. 12), a parziale modifica della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021 ed, in ogni caso, ad attribuire alla odierna ricorrente la fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro dal 01.01.2021 ed al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed a risarcire alla medesima, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme;

- In subordine, salvo gravame,

-condannare l'I.N.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento per equivalente in favore della Dott.ssa Puzio, pari al pagamento delle differenze retributive dal 01.01.2021, data di maturazione del diritto e per tutta la durata del rapporto di lavoro, fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi ed a risarcire alla stessa, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme e quello da perdita di "chance" a conseguire le ulteriori progressioni economiche alle fasce superiori;

B) In ulteriore subordine, salvo gravame:

-accertare e dichiarare la nullità e/o, in ogni caso, disapplicare il Bando di concorso per l'attribuzione dal 01.01.2021 della fascia retributiva superiore per l'I.N.L. riguardo il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al D.D. n. 762 del 28.10.2020, la graduatoria approvata con D.D. n.763 in data 15.11.2021 (v. doc. 12), a parziale modifica della graduatoria

definitiva approvata con D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021, e tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui escludono la valutazione dei titoli, delle competenze professionali e dell'esperienza professionale maturata dalla Dott.ssa Francesca Puzio, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva;

- e, anche per l'effetto, condannare l'I.N.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla Dott.ssa Francesca Puzio il danno da perdita di chance di conseguire la fascia retributiva superiore, da determinarsi sulla base delle differenze retributive e/o anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria, interessi e danno da mancata disponibilità delle somme;

C) In ogni caso:

-con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.”;

* il suddetto ricorso è stato notificato anche alla controinteressata Signora Maria Cianci, ultima dei vincitori della progressione orizzontale alla fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro dell'I.N.L., per cui è causa;

* l'I.N.L. si è costituito nel citato giudizio depositando Memoria difensiva del 10 marzo 2023, nella quale ha, tra l'altro, eccepito la non integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., ritenendo che esso dovesse esser esteso nei confronti di tutti i vincitori degli sviluppi economici attribuiti con la graduatoria definitiva impugnata nella medesima controversia;

* analoga eccezione è stata proposta nell'interesse della Signora Maria Cianci, costituitasi nel presente giudizio a ministero degli Avv.ti Massimo Farina e Angela Esposito;

* il Giudice del Lavoro, Dott. Matteo Marongiu, considerato il contenuto della domanda formulata dalla ricorrente in via subordinata (v. capo “B” delle conclusioni sopra ritrascritte) e ritenuto che il suo accoglimento “... non potrebbe rendersi che in confronto degli ulteriori controinteressati da identificarsi in tutti i candidati vincitori sulla base

della graduatoria impugnata; ...”, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ponendo a carico della Dott.ssa Puzio il relativo onere di notifica (v. ordinanza in data 11 gennaio 2024);

* con provvedimento del 19 febbraio 2024, il Giudice, accogliendo l'istanza di parte ricorrente datata 14 febbraio 2024 nella quale veniva rilevata la difficoltà di procedere alla notifica nei modi ordinari considerato l'elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notifica in forma telematica “... ordinando all'Ispettorato del Lavoro di pubblicare, nel proprio sito Internet istituzionale, un idoneo avviso ...”, precisandone le modalità; tutto ciò premesso,

l'Avv. Maria Giuseppina Loddo, nella sua indicata qualità, in adempimento al predetto onere a carico della ricorrente,

T R A S M E T T E

in allegato i duplicati informatici dei seguenti documenti estratti dal fascicolo telematico presso il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro R.A.C.L. 706/2022:

- 1) “Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.” datato 16 marzo 2022 introduttivo del giudizio R.A.C.L. 706/2022 nanti il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro (nome file: *Puzio - INL .pdf.p7m*) recante procura in calce (nome file: “*procura speciale.pdf.p7m*”);
- 2) pedissequo decreto di fissazione udienza pronunciato dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro in data 22 aprile 2022 (nome file: *21891211s.pdf*);
- 3) Memoria difensiva del 10 marzo 2023 con la quale l'I.N.L., rappresentato dal Direttore della Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione, Dott.ssa Ilaria Feola, congiuntamente e disgiuntamente ai funzionari Dott. Sabatino Chelli, Dott.ssa Luciana Caggiano, Dott.ssa Luisa Pugliese, Dott.ssa Giovanna Cruciani, Dott. Lelio Addeo, Dott. Corrado Pintadi e Dott. Cristiano Gramatica, si è costituito nel giudizio *de quo* (nome file: *inlavoro.INL_DCPers.REGISTRO UFFICIALE(U).0003361.10-03-2023.pdf*);

4) ordinanza pronunciata dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro in data 11 gennaio 2024 (nome file: *32399076s.pdf*);

5) decreto pronunciato dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro in data 19 febbraio 2024 (nome file : *8380296s.pdf*);

6) la graduatoria impugnata per cui è causa, approvata con D.D. n.763 in data 15.11.2021, a parziale modifica della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021 (nome file: *Doc. 12 - Decreto INL n. 763-2021 e relative graduatorie rettificate.pdf*);

e formula contestuale

I S T A N Z A

affinchè l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (C.F.: 97900660586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, voglia procedere alla notifica telematica degli stessi nei confronti di coloro che risultino vincitori delle progressioni orizzontali dalla graduatoria approvata con D.D. n.763 in data 15 novembre 2021, a parziale modifica della graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 509/2021 del 10.09.2021, impugnata nella causa R.A.C.L. 706/2022 nanti il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro; ciò nel rigoroso rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro nel provvedimento del 19 febbraio 2024.

Distinti saluti.

Avv. Maria Giuseppina Loddo